

VERBALE INCONTRO T.T. 04.10.2024

In data 04 Ottobre 2024, presso l'aula magna del S.E.I. – C.P.T. ad Imperia, Via Pr. Gazzano 24, si è tenuto l'incontro del "Tavolo Tecnico".

Erano presenti:

Per l'ASL 1: Dott. Salvatore Mazzarella, Ing. Dellacà, Ispettore Roman Scarselletta

Per l'INL: L'isp. Bernardini Ing. Francesco Paolo, Isp. Panciullino Ing. Luca

Per l'Area Sicurezza: Ing. Paola Fognini, Geom. Gianni Anfossi

Per l'INAIL: Dott.ssa Giovanna Cannonero

Membri aggiunti:

Per l'Ordine degli Architetti: Arch. Fausto De Luca – Arch. Flore Per il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati: Geom. Davide Sgrò

Per L'Ordine dei TSRM: Dott. Francesco Rotomondo Per L'Ordine degli Ingegneri: Ing. Fabio Sappia

P.I. Luca Gallo: Assente giustificato

RLST UIL: Aliosha Castagna RLST CISL: Luca De Leonibus RLST CGIL: Andrea Ricupero

Ospiti:

Geom. Fresu Roberto – Collaboratore Area Sicurezza SEI-CPT

Appuntato scelto Alessio Soluri appartenente al Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Imperia (NIL).

In riferimento all'ordine del giorno riportato in convocazione, si riporta quanto condiviso dai presenti all'incontro, rammentando che, come già ricordato nel Protocollo di istituzione del TT le interpretazioni elaborate esprimono "esclusivamente la sintesi del pensiero dei rappresentanti degli Enti Promotori. Tali elaborati, quindi, non costituendo risposte ad Interpello ex art. 12 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non avranno carattere impegnativo per le rispettive Amministrazioni di appartenenza". Inoltre, esse saranno da considerare "superate" nel caso vengano emanate norme, interpelli o circolari interpretative ufficiali.

ARGOMENTO N.1): NOVITÀ "PATENTE A CREDITI" – ANALISI E APPROFONDIMENTI

È stato affrontato l'argomento relativo alla modifica degli articoli 27 e 90 del TUS che prevedono un nuovo sistema di qualificazione delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi che "operino fisicamente" nei cantieri edili introducendo la "Patente a Punti".

Sono stati brevemente analizzati, il testo della norma e la circolare esplicativa n 4 del 23 Ottobre 2024 dell'INL.

Sono state fatte alcune domande all'ispettore Ing. Bernardini, il quale chiarisce che al momento si attendono ancora specifiche dal Ministero e dalla sede centrale dell'INL, circa le procedure da seguire per l'effettuazione dei controlli.

È chiaro che tutto andrà "a regime", a partire dal 1 Gennaio 2025, quando per i richiedenti, sarà possibile entrare effettivamente in possesso della Patente a Crediti accedendo sulla piattaforma predisposta per scaricarla e/o procedere alle eventuali integrazioni, con ulteriori requisiti oltre a quelli di base, per poter ottenere punti aggiuntivi, fino ad un massimo di 100.

Si precisa che bisogna procedere a caricare la domanda sulla piattaforma e che nelle more è possibile lavorare avendo trasmesso il modello di autocertificazione (allegato alla Circ.) all'indirizzo pec dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Dal 1 novembre 2024 per lavorare nei cantieri edili bisognerà improrogabilmente essere in possesso della ricevuta telematica di trasmissione della domanda rilasciata dalla piattaforma.

Viene chiarito che, in caso di Autocertificazione falsa, si provvederà alla immediata revoca della patente e si procederà ai sensi dell'Art. 495 del codice penale.

È ancora da definire l'interfacciarsi di ASL con INL e con l'occasione, il Dott. Mazzarella richiede di poter organizzare un incontro al quale possano partecipare tutti i tecnici ASL, al fine di acquisire una informativa adeguata, essendo l'onere della gestione della patente completamente a carico dell' INL.

Alla data odierna si ritiene pertanto prematuro dare risposte in merito a ciò che ancora non sembra chiaramente definito dal testo di legge e si consigliano i presenti di inoltrare FAQ all'indirizzo patenteapunti faq@ispettorato.qov.it per le eventuali richieste di chiarimento.

Esistono comunque già un certo numero di FAQ a cui sono state fornite risposte, che si consiglia di consultare.

ARGOMENTO N. 2): LAVORATORE AUTONOMO A CUI VIENE AFFIDATA UN OPERA EDILE

Con l'occasione dell'incontro si ribadisce l'impresa affidataria ai sensi dell'Art. 98 del D.L.gs 81/08 è quel "l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi" e che ai sensi dell'Art. 97 "verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento".

Ne consegue che l'impresa affidataria deve essere strutturata in maniera tale da poter svolgere i compiti previsti dallo stesso art. 97 e, tra l'altro, "il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione".

Da ciò si evince che un lavoratore autonomo non è in grado da solo di svolgere i compiti previsti per l'impresa affidataria e quindi non può essere considerato tale.

Non a caso il TUS definisce l'impresa affidataria come "<u>impresa titolare del contratto</u>" e non come soggetto titolare del contratto.

Aggiungiamo infine che l'allegato XVII al TUS, in fase di "verifica dell'idoneità tecnico professionale", prevede che "Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97."

Nel caso in cui il Committente abbia designato, quale impresa affidataria, un lavoratore autonomo, l'organo di vigilanza procederà a sanzionarlo ai sensi dell'articolo 90 comma 9 e allegato XVII al TUS "per non aver verificato correttamente l'idoneità tecnico professionale del soggetto che ha designato impresa affidataria il quale, in quanto privo di organico, non può assolvere correttamente ai compiti previsti dall'Art. 97".

Il Verbalizzante Ing. Paola Fognini